



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Regime di aiuti e norme per favorire l’accesso al mercato dei capitali alle *start-up* innovative

ONOREVOLI SENATORI. – Le Istituzioni hanno mostrato negli ultimi anni maggiore attenzione e sensibilità ai temi dell'innovazione e dello sviluppo delle *start-up*. Il rapporto «*Restart, Italia!*» della *task force* creata nel 2012 dal Ministero dello sviluppo economico ha rappresentato il primo passo nel riconoscere la centralità di una normativa organica e permanente, tesa a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Gli intenti e le proposte della cabina di regia, ispirati alle migliori esperienze europee e internazionali, si sono tradotti successivamente in interventi normativi quali, per esempio il cosiddetto decreto crescita 2.0 (decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012).

Trascorsi quasi cinque anni da quell'avvio occorre riconoscere accresciuta la sensibilità generale verso i temi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. La chiara definizione del perimetro entro il quale una *start-up* può essere definita innovativa, la sensibile semplificazione degli adempimenti burocratici necessari per la nascita, il riconoscimento del ruolo degli incubatori nello sviluppo delle stesse hanno avvicinato gli *standard* italiani a quelli introdotti in altri Paesi considerati capofila nel settore.

L'analisi dei dati sul numero delle *start-up* innovative italiane mostra che nell'ultimo anno il numero delle nuove «imprese *hi-tech*» è salito del 31 per cento e ha portato con sé una crescita degli occupati del 44 per cento. Altro dato di cui tener conto positivamente è la bassissima mortalità che riguarda circa il 5 per cento delle stesse. Per quanto riguarda le micro-imprese,

secondo i dati ISTAT, il 90 per cento delle società in Italia sono micro-imprese con meno di cinque dipendenti.

Occorre però anche riconoscere che rimane ancora molto da fare in termini di valorizzazione del capitale umano, spesso giovane e altamente qualificato, e, soprattutto, per quanto riguarda gli investimenti di capitale di rischio, che si sono fermati ad un ammontare di appena 200 milioni di euro per le *start-up* innovative (meno di un decimo della Francia e di Israele, ancor meno del Regno Unito). Anche gli scarsi progressi sul fronte della cosiddetta «*open innovation*» da parte delle grandi imprese e della pubblica amministrazione, nonché un sistema di incubatori ancora poco reattivo, costituiscono ancora punti deboli del nostro Paese. Le *start-up* nostrane, insomma, crescono, ma non alla velocità che sarebbe necessaria, hanno grandissime difficoltà a intercettare la domanda di innovazione che c'è nel nostro sistema, fanno ancora fatica a trovare capitali soprattutto nel momento in cui sono pronte a confrontarsi con il mercato. Non solo, numerosi sono stati i casi in cui le realtà più promettenti, nel momento in cui hanno mostrato i primi successi, sono state acquistate da capitali esteri o sono state costrette alla ricerca di fondi di *venture capital* oltreoceano.

Proprio al fine di dare maggiore supporto alle numerose realtà promettenti ed emergenti presenti sul territorio italiano e per permettere loro di sviluppare la loro attività di ricerca, sviluppo e alta innovazione nel nostro Paese, nonché per evitare di vedere vanificati i frutti degli investimenti fatti proprio nel momento della concretizzazione del progetto sul mercato, il presente disegno di

legge propone misure volte a incentivare l'investimento di capitali privati nelle *start-up* innovative e micro-imprese più meritevoli, misure per l'ulteriore supporto delle stesse nell'assunzione di personale dipendente e per la maggiore partecipazione degli stessi al capitale di impresa.

Proprio prendendo spunto dall'esempio francese, la proposta prevede l'istituzione di un fondo a partecipazione mista (pubblica per il 51 per cento e privata per la parte residua), chiamato «Fondo di investimento nel capitale di rischio in *start-up* innovative», che ha lo scopo di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione. Il Fondo effettua investimenti - diretti o indiretti - esclusivamente in *start-up* innovative e micro-imprese a condizione che presentino un quadro finanziario sano, un *business plan* con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio e rendimento, *management* e personale impegnato con provata esperienza e capacità operative.

I soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che decidano di contribuire al Fondo potranno beneficiare di una defiscalizzazione totale, rispettivamente ai fini IRPEF fino a un massimo di due milioni di euro o ai fini IRES per un massimo di tre milioni di euro,

per almeno cinque anni, della somma investita. Gli stessi investitori privati potranno beneficiare del diritto di prelazione per l'acquisto della *start-up* al momento della dismissione della quota di partecipazione pubblica del Fondo. Nella medesima circostanza, inoltre, si garantisce anche la cessione del 10 per cento delle quote agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi della *start-up* innovativa a titolo di remunerazione accessoria.

Il presente disegno di legge, inoltre, ripristina e potenzia, per un periodo massimo di cinque anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a ventimila euro su base annua, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti di personale altamente qualificato senza limiti di età.

Il soggetto amministratore del Fondo, infine, che potrà essere identificato dal Ministro dell'economia e delle finanze anche in una apposita società di capitali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere, il bilancio della società accompagnata da una dettagliata relazione illustrativa riguardo gli obiettivi programmati e dei risultati conseguiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle *start-up* innovative e micro-imprese, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in conformità agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* C194 del 18 agosto 2006, è istituito il «Fondo di investimento nel capitale di rischio in *start-up* innovative», di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo ha lo scopo di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, attraverso il finanziamento di *start-up* innovative e micro-imprese con l'obiettivo di promuoverne la nascita, lo sviluppo e l'accesso al mercato.

Art. 2.

(Natura dell'intervento e soggetti beneficiari)

1. Il Fondo effettua investimenti in *start-up* innovative come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in micro-imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che presentino un quadro finanziario sano, un *business plan* con poten-

zialità di crescita, adeguati profili di rischio e rendimento, *management* e personale impegnato con provata esperienza e capacità operative, nei limiti e per le tipologie di investimenti. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di selezione.

2. Il Fondo non può finanziare attività finalizzate al consolidamento di passività onerose e imprese in difficoltà finanziaria come definite dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* C249 del 31 luglio 2014.

3. Le attività di finanziamento e investimento effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta, con specifico riferimento ad assunzione di partecipazioni o prestiti partecipativi, ovvero nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle *start-up* innovative e micro-imprese di cui al comma 1.

Art. 3.

(Gestione del Fondo)

1. Al Fondo è assegnata la dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Per la gestione del Fondo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire un'apposita società di capitali, anche nella forma di una società di gestione del risparmio, in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 33 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di dettaglio in merito alle eventuali spese di gestione della società di cui al comma 2, nonché alla ripartizione degli utili di esercizio.

Art. 4.

(Partecipazione mista al Fondo)

1. Le risorse del Fondo sono costituite da una quota azionaria a partecipazione pubblica, ripartita tra Amministrazione centrale e regioni, pari al 51 per cento.

2. La parte residua del Fondo è aperta alla partecipazione di capitale di rischio privato, in rappresentanza di persone fisiche o giuridiche.

3. I soggetti di cui al comma 2 acquisiscono, nell'ambito della sottoscrizione dell'investimento, il diritto di prelazione in caso di dismissione della quota di partecipazione pubblica ad una o più *start-up* innovative e micro-imprese.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di opzione e partecipazione pubblica, nonché le modalità di opzione e partecipazione al Fondo dei soggetti di cui al comma 2. Nel medesimo decreto sono stabiliti i meccanismi di funzionamento rotativo del Fondo.

Art. 5.

(Defiscalizzazione totale per il capitale di rischio privato)

1. L'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (*Incentivi all'investimento in start-up innovative e micro-imprese*). — 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 100 per cento della somma investita dal contribuente nel Fondo di investimento nel capitale di rischio in *start-up* innovative.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2 milioni e deve essere mantenuto per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'intero importo detratto a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'investimento, unitamente agli interessi legali.

4. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da *start-up* innovative, il 100 per cento della somma investita nel Fondo di investimento nel capitale di rischio in *start-up* innovative.

5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 3 milioni e deve essere mantenuto per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, prima del decorso di tale termine,

comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'intero importo detratto a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'investimento, unitamente agli interessi legali.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

7. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico».

Art. 6.

(Agevolazioni in materia di lavoro subordinato in start-up innovative e micro-imprese)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte di *start-up* innovative e micro-imprese, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, decorrenti dal 1° gennaio 2019, è riconosciuto, per un periodo massimo di cinque anni ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a ventimila euro su base annua.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove as-

sunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. In caso di dismissione della quota di partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge, l'ente pubblico dismettente garantisce la cessione del 10 per cento delle quote agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi della *start-up* innovativa o micro-impresa a titolo di remunerazione accessoria.

Art. 7.

(Relazione al Parlamento)

1. Gli amministratori responsabili del Fondo, entro il 30 giugno di ogni anno, tra-

smettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il bilancio della società di capitali costituita ai sensi dell'articolo 1 con annessa relazione illustrativa degli obiettivi programmati e dei risultati conseguiti.

